

**Legge federale
sulla firma elettronica (LFiE)
(Progetto per la consultazione)**

Rapporto esplicativo

Gennaio 2001

Indice

<i>Compendio</i>	4
1 Parte generale	6
11 Situazione iniziale	6
12 Diritto vigente	6
121 Libertà della forma	6
122 Eccezioni	7
123 Forma scritta	8
13 Carenze del diritto vigente	9
131 Mancato riconoscimento delle firme elettroniche	9
132 Responsabilità per le firme elettroniche	9
14 Caratteristiche principali del progetto	9
141 Dal profilo formale	9
142 Dal profilo materiale	10
142.1 Base legale per il riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione	10
142.2 Equiparazione della firma elettronica alla firma autografa	10
142.3 Comunicazione elettronica con i registri	12
15 Prospettive	13
2 Parte speciale	13
21 Legge federale sulla firma elettronica	13
210.01 Sezione 1	13
210.011 Articolo 1	13
210.012 Articolo 2	14
210.013 Articolo 3	14
210.02 Sezione 2	15
210.021 Articolo 4	15
210.022 Articolo 5	16
210.023 Articolo 6	16
210.03 Sezione 3; articolo 7	16
210.04 Sezione 4; articolo 8	17
210.05 Sezione 5	17
210.051 Articolo 9	17
210.052 Articolo 10	18
210.053 Articolo 11	18
210.054 Articolo 12	19
210.055 Articolo 13	19
210.056 Articolo 14	19
210.06 Sezione 6; articolo 15	19
210.07 Sezione 7	20
210.071 Articolo 16	20

210.072	Articolo 17	20
210.073	Articolo 18	21
210.074	Articolo 19	23
210.08	Sezione 8; articolo 20	23
210.09	Sezione 9; articolo 21	24
210.10	Sezione 10; articolo 22	24
210.11	Sezione 11; articolo 23	25
210.111	Articolo 23	25
210.112	Articolo 24	25
22	Revisione del Codice civile	25
221	Articolo 942 capoverso 3 (nuovo)	25
222	Articolo 949a	25
223	Articolo 963 capoverso 1, 964 capoverso 1 e 977 capoverso1.....	26
23	Revisione del Codice delle obbligazioni	26
231	Articolo 15a (nuovo)	26
232	Articolo 929a (nuovo)	27
233	Articolo 931 capoverso 2 ^{bis} (nuovo)	29
24	Legge sulla protezione dei marchi, legge sui brevetti e legge sulle topografie	29
3	Ripercussioni finanziarie, in materia di personale ed economiche	29
31	Ripercussioni finanziarie e in materia di personale	29
32	Ripercussioni economiche	30
4	Programma di legislatura	30
5	Rapporto con il diritto europeo	30
6	Basi legali	31
61	Costituzionalità	31
62	Delega di poteri legislativi	31

Compendio

Il 1° maggio 2000 è entrata in vigore l'ordinanza del 12 aprile 2000 sui servizi di certificazione elettronica (OSCert; RS 784.103). In occasione della sua adozione, il Consiglio federale ha prospettato la celere elaborazione di un progetto inteso a riconoscere la firma elettronica (digitale) soprattutto nelle transazioni di diritto privato. Mediante la legge federale sulla firma elettronica, che subentrerà all'ordinanza sui servizi di certificazione (concepita quale ordinanza di carattere sperimentale e dalla validità limitata nel tempo; cfr. art. 21 cpv. 2 OSCert), il Consiglio federale mantiene dunque la sua promessa.

Il diritto contrattuale svizzero è permeato dal principio della libertà contrattuale, il quale trova espressione, tra l'altro, nella libertà della forma (art. 11 cpv. 1 CO). Di norma, i contratti possono dunque essere conclusi anche oralmente o per via elettronica, ad esempio per il tramite della posta elettronica (e-mail) o rispondendo a un'offerta online su Internet. Il diritto svizzero prevede esigenze di forma soltanto in via eccezionale. Attualmente non è possibile concludere siffatti contratti per via elettronica, in quanto essi devono recare la firma autografa dei contraenti (art. 14 cpv. 1 CO). Mediante l'introduzione di un nuovo articolo nel Codice delle obbligazioni (art. 15a P-CO), è possibile ovviare a tale stato di cose. In futuro, tutti i contratti per i quali il CO prevede la forma scritta potranno quindi essere stipulati anche per via elettronica. A tal fine è necessario che il contratto rechi la firma elettronica delle persone che si obbligano. Con la proposta equiparazione della firma elettronica alla firma autografa, il Consiglio federale dà seguito a numerosi interventi parlamentari, in particolare la mozione Spoerry (94.3178), trasmessa quale postulato e intitolata "Carattere giuridicamente vincolante di firme elettroniche. Modifica dell'articolo 14 CO" (Boll. Uff. 1994 N 1883), e la mozione Leumann (99.3288), "Firma digitale" (Boll. Uff. 1999 S 819 seg.).

Dal profilo dei contenuti, la legge federale sulla firma elettronica coincide sostanzialmente con l'ordinanza sui servizi di certificazione. L'unica eccezione è costituita dalle norme sulla responsabilità. L'ordinanza sui servizi di certificazione non aveva potuto istituire un regime di responsabilità che derogasse al Codice delle obbligazioni. L'adozione di una legge permette ora di compiere tale passo. La legge federale sulla firma elettronica prevede quindi che il titolare di una firma elettronica risponde dell'abuso di quest'ultima se può esserne ritenuto responsabile (art. 17 cpv. 2 e 3). Incombe inoltre al titolare comprovare che la firma elettronica sia stata utilizzata contro la sua volontà (art. 17 cpv. 1). D'altro canto, il prestatore di servizi di certificazione risponde della qualità che la firma elettronica deve presentare in virtù della legge (art. 18). La legge federale sulla firma elettronica crea in tal modo i presupposti ideali ai fini della sicurezza delle transazioni giuridiche in ambiente elettronico.

Il presente progetto si limita essenzialmente ad affrontare questioni inerenti al diritto privato. La comunicazione elettronica con le autorità (e-government) ne è coinvolta soltanto in modo marginale, ad esempio nel caso della comunicazione

elettronica con il registro di commercio (art. 929a P-CO). Sarà compito di progetti successivi determinare se e a quali condizioni sarà possibile inoltrare atti di ricorso o notificare decisioni per via elettronica.

1 Parte generale

11 Situazione iniziale

Il 12 aprile 2000, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sui servizi di certificazione elettronica (OSCert; RS 784.103). Giusta l'articolo 1 capoverso 2, l'ordinanza è volta a promuovere la fornitura di servizi di certificazione elettronica sicuri ad un vasto pubblico, favorire l'utilizzo e il riconoscimento giuridico delle firme digitali e permettere il riconoscimento internazionale dei prestatori di servizi di certificazione e delle loro prestazioni.

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che gli obiettivi menzionati dall'articolo 1 capoverso 2 OSCert non possono essere raggiunti con il solo riconoscimento facoltativo, da parte dello Stato, dei prestatori di servizi di certificazione. È inoltre necessario, infatti, che la prestazione offerta, vale a dire la firma elettronica, venga riconosciuta anche nell'ambito dei rapporti di diritto privato. Al momento di adottare l'ordinanza sui servizi di certificazione, il Consiglio federale ha pertanto annunciato che avrebbe subito elaborato un progetto di legge corrispondente.

12 Diritto vigente

121 Libertà della forma

Il diritto vigente si basa sulla libertà contrattuale, la quale trova espressione, tra l'altro, nella libertà della forma, vale a dire nella possibilità di obbligarsi per contratto senza dover rispettare una forma particolare (art. 11 cpv. 1 CO) o di determinare liberamente la forma necessaria alla conclusione del contratto (art. 16 CO). In linea di principio, anche i contratti conclusi oralmente o per via elettronica beneficiano quindi di protezione legale, purché vi sia il consenso necessario alla conclusione del contratto (art. 1 cpv. 1 CO).

La libertà della forma ha un pendant procedurale. Se il diritto federale non subordina la validità di un negozio giuridico all'osservanza di una forma speciale, il diritto cantonale non può infatti prescrivere una forma speciale neppure per la prova del medesimo (art. 10 CC). A differenza di quanto prevedono taluni ordinamenti giuridici stranieri, in linea di principio anche i documenti elettronici, ad esempio quelli contenenti un contratto stipulato, sono pertanto ammessi quale prova¹. Le registrazioni su un supporto di dati sono addirittura protette penalmente, come la forma scritta, se servono allo stesso scopo di quest'ultima (art. 110 n. 5 CP). Soltanto la legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) sembra privilegiare la forma scritta tradizionale.

¹ Secondo un'inchiesta condotta da HELMUT RÜSSMANN, *The Challenge of the Information Society: The Application of Modern Technologies in Civil Litigation and other Procedures*, pto. 5.2 (<http://ruessmann.jura.uni-sb.de/grotius/english/Reports/schweiz.htm>), ciò non è possibile nei Cantoni di Berna, Friburgo, Neuchâtel, Soletta, Vallese e Zugo.

L'articolo 82 capoverso 1 LEF ammette il rigetto provvisorio soltanto in presenza di un riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata.

Anche la corrispondenza d'affari e i documenti contabili possono essere conservati in forma elettronica (art. 962 cpv. 2 CO). Una volta entrata in vigore la revisione delle norme sulla contabilità commerciale, tale regola si applicherà anche ai libri di commercio. Tali documenti elettronici hanno la stessa forza probante di quelli leggibili senza mezzi ausiliari (art. 957 cpv. 4 CO). Soltanto il conto d'esercizio e il bilancio vanno ancora conservati in originale (art. 962 cpv. 2 CO).

122 Eccezioni

La legge prevede eccezioni al principio della libertà della forma. Tali eccezioni sono motivate da differenti fattori (cfr. Firma elettronica e diritto privato, Parere dell'Ufficio federale di giustizia, GAAC 63.46, al quale si può accedere attraverso l'indirizzo <<http://www.vpb.admin.ch/ital/doc/63/63.46.html>>). Il legislatore si preoccupa perlopiù di proteggere il debitore dal contrarre obblighi contrattuali in modo affrettato (protezione dalle decisioni precipitose). La fideiussione, ad esempio, richiede la dichiarazione scritta del fideiussore (art. 493 cpv. 1 CO) e – se quest'ultimo è una persona fisica e la somma garantita supera i duemila franchi – addirittura l'atto pubblico (art. 493 cpv. 2 CO). In sede di formulazione delle esigenze di forma, riveste importanza anche l'affidabilità di un documento giustificativo in vista di una successiva operazione in un registro. Le iscrizioni nei registri di commercio e fondiario, infatti, poggiano praticamente sempre su un atto pubblico – oltre che su una notificazione (scritta). Si pensi ad esempio alla modificazione dello statuto di una società anonima (art. 647 cpv. 1 CO) e alla conclusione di un contratto d'acquisto di un fondo (art. 216 cpv. 1 CO). La necessità della forma scritta soddisfa esigenze di pubblicità e di certezza del diritto anche nell'ambito della cessione di crediti. L'atto di disposizione relativo richiede infatti la forma scritta (art. 165 cpv. 1 CO), mentre per la promessa di stipulare una cessione (*pactum de cedendo*) non è richiesta alcuna forma (art. 165 cpv. 2 CO).

In altri casi, la legge ricorre alla forma scritta poiché il consumatore va informato in modo qualificato circa i suoi obblighi o la situazione giuridica. Al momento di concludere un contratto a domicilio, ad esempio, il cliente va informato per scritto sul diritto di revoca, nonché sulla forma e il termine per esercitarlo (art. 40d cpv. 1 CO). Per un motivo analogo, la legge esige addirittura l'utilizzo di un modulo approvato dal Cantone, come ad esempio per la comunicazione di un aumento della pigione (art. 269d cpv. 1 CO).

La forma scritta può infine avere semplicemente per obiettivo di attirare l'attenzione su difficoltà probatorie o di preservare una prova. L'articolo 260a capoverso 1 CO esige ad esempio il consenso scritto del locatore in caso di migliorie o modificazioni della cosa ad opera del conduttore, fermo restando che il

conduttore può compiere tali modificazioni anche concludendo un contratto di appalto con il locatore, contratto per il quale non sono previste esigenze di forma (art. 363 segg. CO). La forma scritta di cui all'articolo 226c capoverso 1 CO, secondo il quale la dichiarazione con cui il compratore rinuncia a concludere il contratto va espressa per scritto, non va tuttavia ritenuta una prescrizione d'ordine, bensì un requisito di validità (DTF 108 II 296 segg.).

123 Forma scritta

Giusta l'articolo 13 capoverso 1 CO, il contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta deve essere firmato da tutti i contraenti che mediante il medesimo rimangono obbligati. La firma deve essere fatta di propria mano (art. 14 cpv. 1 CO). La legge prevede un'eccezione soltanto per la riproduzione meccanica, laddove sia ammessa dall'uso (art. 14 cpv. 2 CO).

Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale ha avuto poche occasioni per applicare ed esaminare, dal profilo della rilevanza per il commercio elettronico, tali principi, una parte dei quali risale al 19esimo secolo. Per quanto concerne il diritto di procedura, esso si è attenuto fedelmente al principio tradizionale della forma scritta, ad es. dando ragione a un Dipartimento federale che si era rifiutato di entrare nel merito di un ricorso inoltrato via telefax (DTF 121 II 252 segg.). Il Tribunale federale è altrettanto poco disposto a entrare nel merito di un atto scritto sul quale la firma figura soltanto in fotocopia (DTF 112 Ia 173 segg.).

Più difficile da comprendere è la posizione del Tribunale federale per quel che riguarda il diritto materiale. Nel 1986, esso negò categoricamente alle dichiarazioni via telex il carattere di forma scritta (DTF 112 II 326 segg.). In un *obiter dictum* del 1995, esso cita per contro la dottrina favorevole a che anche un telefax adempia alle esigenze della forma scritta (DTF 121 II 253 segg., consid. 3). Il Tribunale federale non si è sinora pronunciato riguardo alle esigenze da porre in materia di forma scritta quando quest'ultima non è necessaria a sancire un'obbligazione mediante un negozio giuridico, ma serve unicamente all'informazione (qualificata) dell'altra parte contraente. Se ci si attiene al tenore e al senso dell'articolo 13 capoverso 1 CO, non vi è motivo di esigere, in tali casi, la presenza di una firma autografa, il che sopprime l'ostacolo principale alla comunicazione di informazioni per via elettronica.

L'allentamento delle esigenze in materia di forma ha inoltre trovato riscontro nella legislazione. La legge federale del 24 marzo 2000 sul foro in materia civile (legge sul foro, LForo), entrata in vigore il 1° gennaio 2001, prevede che il patto di proroga di foro debba essere stipulato per scritto (art. 9 cpv. 2). Sono tuttavia equiparate alla forma scritta tutti i mezzi di trasmissione che consentono la prova per testo (ad es. telex, telefax ed e-mail).

13 Carenze del diritto vigente

131 Mancato riconoscimento delle firme elettroniche

Con la firma elettronica, si dispone oggi di un procedimento tecnico grazie al quale è possibile determinare l'origine di un documento elettronico (autenticità). Si può inoltre verificare, nel contempo, che il documento non abbia subito modifiche (integrità). La sicurezza offerta da tale procedimento è superiore a quella di una dichiarazione tradizionale per scritto, vale a dire inviata per posta e recante la firma autografa. Il Codice delle obbligazioni non ha ancora preso atto di tale recente evoluzione tecnica, il che non consente di concludere contratti o di formulare dichiarazioni di volontà per via elettronica quando la legge prescrive la forma scritta quale condizione di validità. Il fatto che tali casi siano rari non modifica affatto il carattere anacronistico dell'odierna soluzione legale.

132 Responsabilità per le firme elettroniche

Il mancato riconoscimento della firma elettronica esplica effetto anche in caso di abuso, il che è fatale allo sviluppo ulteriore del commercio elettronico. Nessun offerente può permettersi – quantomeno a lungo termine – di farsi coinvolgere nella conclusione di un contratto per via elettronica se ignora l'identità della persona con la quale è collegato. Laddove ciò non sia possibile in ragione della natura delle cose, egli deve almeno avere la certezza che il titolare della firma elettronica e il creatore di un certificato elettronico (prestatore di servizi di certificazione) rispondono delle loro eventuali mancanze. Tale certezza non può essergli garantita dal diritto vigente: è dunque sostanzialmente l'offerente a sobbarcarsi i rischi derivanti dalle spese sostenute sulla base del presunto rapporto contrattuale. Egli si trova dunque nell'ingrata posizione di chi conclude un contratto con il presunto rappresentante (*falsus procurator*), facendo affidamento sull'esistenza dei poteri di rappresentanza (art. 38 seg. CO).

14 Caratteristiche principali del progetto

141 Dal profilo formale

La legge federale sulla firma elettronica (LFiE) rimpiazza l'ordinanza del 12 aprile 2000 sui servizi di certificazione elettronica (OSCert; RS 784.103), la quale permane valida sino all'entrata in vigore di un'adeguata regolamentazione legale, ma al massimo fino al 31 dicembre 2009 (art. 21 cpv. 1 OSCert).

142 Dal profilo materiale

142.1 Base legale per il riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione

L'adozione della legge federale sulla firma elettronica istituisce una chiara base legale per il riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione. Le soluzioni previste da tale legge prevalgono su quelle di altre leggi federali, in particolare del Codice delle obbligazioni. Ciò riveste importanza soprattutto per le questioni inerenti alla responsabilità del titolare della chiave privata e del prestatore di servizi di certificazione (art. 15 segg. LFiE).

Dal profilo dei contenuti, la legge sulla firma elettronica corrisponde sostanzialmente, del resto, all'ordinanza attuale. Per le note esplicative è pertanto possibile rinviare al commento all'ordinanza da parte dell'Ufficio federale delle comunicazioni, commento che può essere consultato anche agli indirizzi seguenti: <http://www.bakom.ch/ger/subsubpage/document/265/1290> per la versione tedesca e www.bakom.ch/fre/subsubpage/document/265/1290 per quella francese. Le modifiche introdotte rispetto all'ordinanza sono analizzate nella parte speciale del presente rapporto (cfr. pto. 21).

142.2 Equiparazione della firma elettronica alla firma autografa

La legge federale sulla firma elettronica equipara la firma elettronica alla firma autografa. Tale risultato è conseguito grazie al nuovo articolo 15a P-CO. Definizione e contenuto della firma elettronica sono determinati dalla legge federale sulla firma elettronica. Il progetto rinuncia a prevedere eccezioni. In futuro, sarà così possibile trasmettere elettronicamente, corredandola della firma elettronica, qualsiasi manifestazione di volontà che sinora andava firmata di proprio pugno. Ciò presuppone unicamente che il destinatario della manifestazione di volontà sia in grado di riceverla. Scientemente, il progetto va dunque oltre i principi del diritto europeo (cfr. art. 9 cpv. 2 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, GU n. L 178 del 17.7.2000, pag. 1 segg.). Anche un contratto di credito al consumo, ad esempio, può quindi essere concluso per via elettronica (cfr. l'art. 8 cpv. 1 della legge federale dell'8 ottobre 1993 sul credito al consumo [LCC; RS 221.214.1]). Le parti contraenti e, in particolare, il creditato devono essere in grado di apporre la loro firma digitale sul documento elettronico. Ciò presuppone ovviamente che il creditato disponga di una chiave privata e abbia espresso la propria disponibilità a prendere parte al commercio elettronico. Chi invia un'offerta per e-mail, ad esempio, non può opporsi a un'eventuale accettazione argomentando che quest'ultima gli è pervenuta soltanto per via elettronica e che pertanto non era tenuto a prenderne atto (art. 2 cpv. 1 CC). Il progetto rinuncia del resto a precisare ulteriormente il momento a partire dal quale, nel commercio elettronico, una dichiarazione di volontà vada ritenuta espressa e pervenuta. La cosiddetta teoria della ricezione

("Zugangstheorie", art. 3 cpv. 2, art. 5 cpv. 2 e 3 CO) si applica anche a tale caso. Sarà compito della giurisprudenza concretizzare tale teoria alla luce delle esigenze e dell'evoluzione del commercio elettronico.

In linea di principio, la firma elettronica può rimpiazzare unicamente la firma autografa legata al supporto cartaceo, lasciando impregiudicata la forma dell'atto pubblico (art. 55 Tit. fin. CC). Va da sé che, in virtù della sua concezione e della sua natura, il diritto delle cartevalori è concepito per i crediti incorporati in un documento cartaceo (art. 965 segg. CO). Il diritto delle cartevalori non si applica pertanto ai crediti che il debitore riconosce mediante una firma elettronica. In tal caso, continuano a essere applicabili i principi vigenti in materia di cessione (art. 164 segg. CO). Ciò vale anche nel caso in cui il credito firmato elettronicamente sia stato "incorporato" in un dischetto. La possibilità di copiare (a piacere) il documento in questione non consente di equiparare il dischetto a una cartavalore.

Quando la legge prevede l'obbligo di utilizzare un modulo ufficiale, come ad esempio per comunicare un aumento di pigione (art. 269d cpv. 1 CO), spetta al Cantone decidere se intende mettere a disposizione tale modulo anche in forma elettronica. Il diritto federale non si oppone a tale soluzione, ma nemmeno la impone.

Laddove la legge rinuncia già oggi a una firma autografa – benché utilizzi la nozione di forma scritta – è opportuno attenersi anche in futuro a tale soluzione. Si fa riferimento soprattutto all'articolo 14 capoverso 2 CO, che riconosce una riproduzione meccanica della firma autografa, laddove ciò sia ammesso dall'uso. Si pensi tuttavia anche ai recenti sviluppi, come nel caso dell'articolo 9 della legge sul foro (cfr. pto. 123).

Spetterà alla giurisprudenza individuare i casi in cui il legislatore ricorre alla forma scritta senza tuttavia richiedere la firma autografa. Essa dovrà inoltre determinare quali condizioni dovranno essere soddisfatte affinché in tali casi le dichiarazioni relative possano essere espresse per via elettronica. In tale contesto vanno menzionati l'esemplare del contratto di credito al consumo a cui ha diritto il consumatore (art. 8 cpv. 1 LCC) o la polizza assicurativa che va rilasciata all'assicurato (art. 11 cpv. 1 della legge federale del 2 aprile 1909 sul contratto d'assicurazione [LCA; RS 221.229.1]). Per tali casi di forma scritta, il progetto rinuncia a istituire una nozione specifica, diversamente da quanto previsto in Germania, dove invece è necessario introdurre nel codice civile (BGB) la nozione di "Textform".

La soluzione proposta permette alla prassi di tenere conto al meglio dell'evoluzione della tecnica, la quale tende ad attenuare viepiù la distinzione tra scritto e orale. È pertanto lecito attendersi che determinate dichiarazioni siano inviate oralmente dal mittente e giungano per scritto al destinatario oppure vengano inviate per scritto ma recepite oralmente.

L'equiparazione della firma elettronica alla firma autografa si ripercuote anche sulle altre leggi federali e cantonali, nella misura in cui queste ultime si riferiscano

direttamente o indirettamente alle prescrizioni di forma del Codice delle obbligazioni. A tal riguardo va menzionato in particolare l'articolo 82 LEF. In virtù dell'articolo 15a P-CO, anche i riconoscimenti di debiti muniti di una firma elettronica saranno considerati un titolo di rigetto provvisorio.

Va del resto lasciato alla prassi (delle autorità di vigilanza) il compito di determinare se sia possibile un'applicazione analogica delle disposizioni del diritto privato sulla firma elettronica. Val la pena di menzionare, in tale contesto, l'esempio dell'intermediario finanziario che, a determinate condizioni, deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto (cfr. art. 4 cpv. 1 della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario [legge sul riciclaggio di denaro]; LRD; RS 955.0). Nel diritto fiscale la situazione è analoga: l'equiparazione della firma elettronica alla firma autografa non implica ancora, di per sé, che in futuro il cittadino potrà presentare per via elettronica la dichiarazione delle imposte. Fatte salve le disposizioni sulla contabilità commerciale (cfr. pto. 121), spetterà ancora alla legislazione fiscale determinare le condizioni della comunicazione elettronica con i contribuenti.

142.3 Comunicazione elettronica con i registri

Modifiche del Codice civile (art. 949a cpv. 2 lett. b P-CC) e del Codice delle obbligazioni (art. 929a cpv. 2 P-CO) garantiscono che in futuro si possa comunicare per via elettronica sia con il registro di commercio, sia con il registro fondiario. Ciò presuppone la tenuta elettronica di tali registri, il che è possibile unicamente se vengono rispettati determinati standard di qualità che saranno definiti dal Consiglio federale. In tale contesto meritano attenzione particolare anche questioni inerenti alla protezione dei dati.

In materia di protezione dei marchi e dei brevetti, la comunicazione elettronica con le autorità appartiene già oggi alla realtà giuridica quotidiana. La base legale relativa è attualmente costituita da varie disposizioni dell'ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM; RS 232.111) e dell'ordinanza sui brevetti (OBI; RS 232.141). Onde dare una base legale formale alla comunicazione con l'Istituto federale della proprietà intellettuale e alla gestione elettronica dei diritti di protezione, le disposizioni relative delle ordinanze sono state inserite, senza modifiche di rilievo, nella legge sulla protezione dei marchi (LPM; RS SR 232.11) e nella legge sui brevetti (LBI; RS 232.14), completando nel contempo la legge sulle topografie (LTo; RS 231.2) con una disposizione corrispondente. Si rinuncia per contro a una modifica legislativa nel settore dei disegni e modelli industriali, poiché è attualmente all'esame delle Camere federali il disegno di nuova legge sul design, il quale si prefigge di rimpiazzare la legge sui disegni e modelli industriali (LDMI; RS 232.12). Per ragioni di efficacia, la proposta di norma legale concernente la comunicazione elettronica con le autorità sarà presentata direttamente in sede di deliberazione parlamentare.

Il progetto non formula alcuna proposta riguardo al registro dello stato civile, in quanto il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un disegno (Infostar) che prevede la tenuta elettronica del registro e la possibilità di comunicazioni per via elettronica.

15 Prospettive

Per quanto concerne in particolare i rapporti tra cittadini e autorità (e-government), la legge proposta comporta direttamente soltanto un progresso modesto (cfr. pto. 142.3). Sono perciò necessarie altre riforme. Vanno in particolare adeguate ai bisogni del commercio elettronico le leggi che disciplinano la procedura dinanzi al Tribunale federale e la procedura amministrativa, un adeguamento che il Consiglio federale ha proposto al Parlamento mediante un progetto a sé stante. La possibilità di inoltrare atti elettronici e – quale obiettivo finale – quella di notificare decisioni e sentenze per via elettronica concernono anche il diritto di procedura civile. In tale contesto, va osservato che il passaggio alla comunicazione elettronica tra cittadini e autorità non solleva soltanto interrogativi giuridici, ma presuppone anche l'impiego di risorse finanziarie e umane supplementari. A tal proposito, si pensi in particolare all'impegnativo compito costituito da una sicura archiviazione dei documenti elettronici. L'Amministrazione federale delle contribuzioni dovrà compiere considerevoli investimenti in apparecchiature informatiche affinché i documenti contabili e la corrispondenza d'affari scambiati per via elettronica o firmati elettronicamente possano essere controllati in maniera efficace.

Non va inoltre dimenticato che la comunicazione elettronica non fonda una nuova competenza federale. Va tenuto conto di tale aspetto soprattutto quando si tratta di verificare se un atto pubblico può essere redatto anche in forma elettronica. Spetterà ai cantoni determinare, per il loro territorio, le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici (art. 55 Tit. fin. CC). La nozione federale di atto pubblico non impedisce ai Cantoni di prevedere che quest'ultimo sia redatto in forma elettronica, né il diritto federale impone una siffatta soluzione.

2 Parte speciale

21 Legge federale sulla firma elettronica

210.01 Sezione 1

210.011 Articolo 1

La legge federale sulla firma elettronica disciplina le condizioni di riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione elettronica. Il riconoscimento è facoltativo. Il prestatore che offre servizi di certificazione senza aver previamente richiesto il riconoscimento oppure che offre servizi di certificazione diversi o più numerosi di quelli previsti dalla presente legge non è quindi penalmente perseguibile. È fatto

salvo l'obbligo di dichiarare correttamente il servizio offerto (art. 8 cpv. 1 lett. b in relazione con art. 22).

Il Codice delle obbligazioni equipara tuttavia alla firma autografa soltanto la firma elettronica basata su una coppia di chiavi certificata da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto (art. 15a P-CO). Soltanto tale firma comporta inoltre l'inversione dell'onere della prova (art. 17 cpv. 1). Unicamente in tal caso, infine, è data una chiara base legale per la responsabilità del prestatore di servizi di certificazione e del titolare di una chiave privata nei confronti di terzi che hanno fatto affidamento su un certificato (art. 18 e 17 cpv. 2 e 3). In tal senso, la legge proposta e il riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione rivestono grande importanza dal profilo giuridico e pratico.

210.012 Articolo 2

L'articolo 2 si occupa del campo d'applicazione della legge. In sintonia con l'ordinanza sui servizi di certificazione elettronica (cfr. pto. 11), la legge si applica a una forma determinata di firma elettronica, vale a dire la firma digitale (cpv. 1). Il Consiglio federale può assoggettare alla legge altre forme di firma elettronica se queste ultime adempiono la stessa funzione della firma digitale: garantire l'autenticità e l'integrità di un documento elettronico (cpv. 2 e 3). In tal modo, il progetto salvaguarda l'esigenza di neutralità dal profilo tecnologico, senza trascurare il fatto che attualmente soltanto la firma digitale ha raggiunto lo standard tecnico richiesto dal diritto europeo pertinente.

210.013 Articolo 3

L'articolo 3 definisce le nozioni alle quali la legge fa capo. L'utilizzo della firma elettronica consente al mittente di un messaggio o di un documento elettronico di comprovare la propria identità. Il destinatario può verificare che la comunicazione o il documento non sia stato modificato nel corso della trasmissione. La firma digitale garantisce in tal modo l'*autenticità* e l'*integrità* di comunicazioni e documenti elettronici. Per le firme digitali, le sole contemplate dalla legge, ciò è reso possibile dall'intervento di terzi affidabili (= *Trusted Third Party* [TTP]), che la legge denomina prestatori di servizi di certificazione. Questi ultimi verificano l'identità del titolare di una chiave privata e confermano, in un certificato elettronico, l'appartenenza al titolare della chiave pubblica corrispondente.

A differenza di quanto previsto dalla vigente ordinanza sui servizi di certificazione (cfr. pto. 11), giusta la legge federale sulla firma elettronica i certificati elettronici possono essere intestati soltanto a persone fisiche. Alla base di tale scelta vi è il fatto che anche le persone giuridiche si obbligano sempre attraverso persone fisiche (organi o altre persone con compiti di rappresentanza). Un certificato intestato a una persona giuridica desterebbe infatti l'errata impressione che essa possa obbligarsi in tale modo, mentre in realtà tale possibilità non esiste. È

opportuno prevenire tali situazioni alla luce degli effetti giuridici che la legge riconosce alle firme elettroniche di prestatori di servizi di certificazione riconosciuti.

Lo stesso principio vale per i certificati rilasciati a persone sotto uno pseudonimo. Tali certificati vanno ammessi soltanto se è possibile risalire direttamente alla persona fisica in questione. Il desiderio di riservatezza, comprensibile per motivi inerenti alla protezione dei dati, può essere esaudito altrimenti, ad esempio codificando i dati trasmessi.

Del resto, i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono (anche) rilasciare certificati non previsti dalla legge. In tale contesto, è tuttavia opportuno osservare le disposizioni concernenti l'obbligo di utilizzare la ditta (art. 47 dell'ordinanza del 7 giugno 1937 sul registro di commercio, ORC; RS 221.411; art. 326ter CP).

210.02 Sezione 2

210.021 Articolo 4

L'articolo 4 capoverso 1 definisce le condizioni di riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione. Tali condizioni saranno precisate in un'ordinanza del Consiglio federale (art. 23).

A fianco delle persone fisiche e giuridiche, possono essere riconosciute quali prestatori di servizi di certificazione anche unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni. Le amministrazioni possono così – fatte salve le disposizioni del diritto pubblico cui è comunque necessario attenersi - rilasciare certificati elettronici conformi alla legge ad uso proprio oppure offrire a terzi servizi di certificazione elettronica.

Va da sé che i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono essere in grado di rilasciare e gestire i certificati elettronici conformemente alle esigenze della presente legge (lett. a) e che debbono disporre di personale idoneo (lett. b), di sistemi e prodotti informatici affidabili (lett. c) e di risorse e garanzie finanziarie sufficienti (lett. d). A tali condizioni si aggiunge poi l'obbligo di coprire taluni rischi mediante un'assicurazione (lett. e) e di garantire il rispetto del diritto applicabile (lett. f).

Per poter essere riconosciuto, un prestatore di servizi di certificazione dev'essere iscritto nel registro di commercio. Sono di conseguenza applicabili le norme sul fallimento e la contabilità commerciale. Si rinuncia all'esigenza dell'iscrizione quando il riconoscimento è richiesto da un prestatore di servizi di certificazione con sede all'estero (cpv. 2). Per essere riconosciuto, quest'ultimo deve tuttavia adempiere alle stesse condizioni previste per un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto residente in Svizzera.

210.022 Articolo 5

Con il riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione (*Certification Authorities, CA*) si garantisce che questi ultimi adempiano alle esigenze (fondamentali) sancite dalla legge. I prestatori sono riconosciuti da organismi di riconoscimento accreditati (*Certification Bodies, CB*), i quali vengono a loro volta riconosciuti (accreditati) dal servizio d'accREDITAMENTO designato dal Consiglio federale.

Il riconoscimento è un'operazione giuridica di diritto privato. Esso non corrisponde a una decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Le eventuali controversie tra organismi di riconoscimento e prestatori riconosciuti o non riconosciuti non sottostanno alla giurisdizione amministrativa, bensì sono giudicate da tribunali civili.

Il riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione richiede l'esistenza di almeno un organismo di riconoscimento accreditato. In assenza di un tale organismo, il Consiglio federale può designare il servizio d'accREDITAMENTO quale organismo di riconoscimento (cpv. 2).

La legge rinuncia scientemente alla possibilità che un prestatore di servizi di certificazione possa riconoscere un altro prestatore di servizi di certificazione. Benché tale soluzione presenti taluni vantaggi soprattutto nei rapporti internazionali - un prestatore di servizi di certificazione svizzero potrebbe farsi garante di un prestatore estero –, gli inconvenienti sembrano prevalere. Nell'ottica della vigilanza (art. 15) e della responsabilità (art. 18 e 22), si impone l'istituzione di un sistema di riconoscimento semplice e trasparente.

210.023 Articolo 6

L'articolo 6 impone agli organismi di riconoscimento di annunciare al servizio di accREDITAMENTO i prestatori di servizi di certificazione da essi riconosciuti (cpv. 1). A sua volta, il servizio d'accREDITAMENTO deve tenere a disposizione del pubblico la lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti (cpv. 2). Tale lista va intesa quale alternativa a un registro (nazionale) dei certificati di tutti i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti, al quale si è rinunciato.

210.03 Sezione 3; Articolo 7

Per quanto concerne la creazione delle chiavi crittografiche come pure la creazione e la verifica della firma digitale, l'articolo 7 rinvia alle disposizioni d'esecuzione (art. 23).

Già al momento di adottare l'ordinanza sui servizi di certificazione era emersa la necessità di prevedere norme sulla lunghezza delle chiavi crittografiche e sui tipi di algoritmi utilizzabili. Tali norme debbono garantire che soltanto le firme elettroniche ritenute sicure rientrino nel campo d'applicazione della legge. Sono pertanto riconosciute ai sensi della legge unicamente le firme elettroniche che soddisfano le condizioni previste dagli allegati III e IV della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. Onde garantire l'affidabilità di lungo termine della firma digitale, il Consiglio federale può inoltre esigere che i prestatori di servizi di certificazione dispongano di un sistema che garantisca la qualità della creazione delle chiavi, sistema che sarà precisato nel dettaglio dalle disposizioni d'esecuzione.

210.04 Sezione 4; articolo 8

L'articolo 8 enuncia le informazioni minime che devono figurare nel certificato. Come già accennato in relazione all'articolo 3, il progetto di legge non prevede che i certificati siano intestati a persone sotto uno pseudonimo o a persone giuridiche (cfr. pto. 210.013), il che non esclude tuttavia che una *limitazione dell'utilizzo* (cpv. 1 lett. c) preveda ad esempio che il titolare della firma sia il procuratore di una società e che, in quanto tale, disponga soltanto della firma collettiva a due (procura collettiva; art. 460 cpv. 2 CO). Va da sé che l'apparenza giuridica prodotta da un simile certificato non può prevalere sui poteri di rappresentanza risultanti dal Codice delle obbligazioni e dal registro di commercio.

210.05 Sezione 5

210.051 Articolo 9

L'attività dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti consiste principalmente nel rilasciare certificati elettronici attestanti che una chiave pubblica può essere attribuita a una persona fisica determinata. Per tale motivo, i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono tra l'altro accertare l'identità delle persone che chiedono il rilascio di certificati elettronici (cpv. 1). Queste ultime sono di norma tenute a presentarsi di persona presso il prestatore di servizi di certificazione comprovando la propria identità. Il Consiglio federale ha la facoltà di disciplinare nel dettaglio l'obbligo d'identificazione e di prevedere eccezioni all'obbligo di comparire personalmente (cpv. 2).

Per poter disporre, in Svizzera e all'estero, di una vasta rete di servizi di registrazione, l'identificazione di coloro che fanno domanda di un certificato elettronico può essere delegata anche a terzi (servizi di registrazione), ad esempio a uffici postali o a filiali bancarie. È tuttavia il prestatore di servizi di certificazione riconosciuto a rispondere della corretta esecuzione di tali compiti da parte del servizio di registrazione. Ciò vale anche nei confronti dell'organismo di riconoscimento che esercita la sorveglianza (art. 18).

210.052 Articolo 10

Al fine di accrescere la trasparenza, i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono pubblicare le loro condizioni generali e le loro norme di certificazione (*Certification Practice Statement*; cpv. 1). Essi devono inoltre informare i propri clienti circa i rischi derivanti dall'abuso o dalla perdita della chiave privata e indicare loro le misure appropriate per attenuare o scongiurare tali rischi (cpv. 2). I rischi cui si fa riferimento sono illustrati in sede di commento all'articolo 17.

Il capoverso 3 impone infine al prestatore di servizi di certificazione di tenere un giornale della attività, il cui scopo è principalmente quello di garantire un'efficace sorveglianza dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti (art. 15). Il Consiglio federale può inoltre stabilire la durata di conservazione del giornale e dei documenti giustificativi corrispondenti.

210.053 Articolo 11

Le condizioni di validità di un certificato non devono essere adempiute soltanto al momento del suo rilascio, bensì durante l'intera durata di validità dello stesso. Qualora tali condizioni non siano più realizzate, il certificato va immediatamente annullato (cpv. 1). Ciò si verifica ad esempio quando è il titolare stesso di un certificato a richiederne l'annullamento (lett. a). A tal proposito, va rilevato che (anche) i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono fare affidamento su una domanda di annullamento di un certificato munita di una firma digitale (cpv. 2).

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono annullare di propria iniziativa un certificato se risulta che questo è stato acquisito illecitamente o non garantisce più il legame tra una chiave pubblica e una persona determinata (cpv. 1 lett. b e c).

Se il prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ha dubbi quanto alla realizzazione delle condizioni di annullamento di un certificato, egli è tenuto a sospenderlo provvisoriamente (cpv. 3) per procedere immediatamente alle necessarie verifiche. La presente ipotesi si riferisce in particolare ai casi di successione legale. La sospensione di un certificato può durare al massimo tre giorni, indipendentemente dal fatto che si tratti di giorni lavorativi o meno.

Il prestatore di servizi di certificazione riconosciuto deve informare senza indugio il titolare di un certificato dell'avvenuto annullamento o della sospensione di un certificato (cpv. 4).

210.054 Articolo 12

L'articolo 12 impone ai prestatori di servizi di certificazione riconosciuti di tenere un elenco pubblico dei certificati elettronici da essi rilasciati (cpv. 1) Essi devono nel contempo tenere un elenco di tutti i certificati annullati o sospesi (cpv. 2). La formulazione potestativa del capoverso 1 esplicita che i clienti non sono obbligati a farsi iscrivere nell'elenco pubblico.

Il capoverso 3 enuncia il principio che l'elenco pubblico deve poter essere consultato (per via elettronica) in qualsiasi momento e gratuitamente; in altri termini, l'interessato deve sostenere unicamente le spese di utilizzo dei mezzi di telecomunicazione pubblici.

210.055 Articolo 13

Secondo il capoverso 1, i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono annunciare tempestivamente al servizio d'accreditamento l'imminente cessazione della propria attività. Va tempestivamente annunciata anche la ricezione di una comminatoria di fallimento.

È per il resto necessario fare una distinzione: in caso di cessazione volontaria dell'attività, il prestatore di servizi di certificazione riconosciuto deve inoltre annullare i certificati ancora validi. Il servizio d'accreditamento designato dal Consiglio federale incarica nel contempo un altro prestatore di servizi di certificazione riconosciuto di assumersi gli obblighi legali di colui che cessa l'attività (cpv. 2). In caso di fallimento di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto, il "nuovo" prestatore è tenuto, oltre ad assumere gli obblighi di cui al capoverso 2, ad annullare i certificati ancora validi (cpv. 3).

210.056 Articolo 14

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono garantire la protezione dei dati personali dei propri clienti. Il capoverso 1 definisce in modo chiaro lo scopo del rilevamento e del trattamento dei dati personali da parte dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti. Tale disposizione precisa in senso restrittivo l'articolo 4 capoverso 3 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). È per il resto applicabile la legislazione sulla protezione dei dati (cpv. 2).

210.06 Sezione 6; articolo 15

Gli organismi di riconoscimento accreditati devono garantire, secondo le regole del diritto d'accreditamento, che i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti adempiano le condizioni di riconoscimento (cpv. 1). Se un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto non soddisfa (più) tali condizioni o viene meno ai suoi obblighi, può essergli revocato il riconoscimento (cpv. 2).

210.07 Sezione 7**210.071 Articolo 16**

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono creare la chiave crittografica per i propri clienti. Il capoverso 1 vieta loro tuttavia di conservare una copia della chiave privata.

Il capoverso 2 rammenta ai titolari di chiavi private l'obbligo di conservare la chiave privata in modo tale da prevenirne l'utilizzo abusivo da parte di terzi. Dai clienti non si può comunque pretendere l'impossibile: nessuno è tenuto a rischiare la propria vita per mantenere segreta la propria chiave privata. Anche quando la perdita della chiave privata è dovuta ad altri seri motivi, il titolare ne risponde soltanto se ha ommesso di annunciare immediatamente l'accaduto al prestatore di servizi di certificazione riconosciuto. I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono del resto fornire la prova di aver indicato ai propri clienti le misure appropriate per mantenere segreta la chiave privata (art. 10 cpv. 2).

210.072 Articolo 17

Per poter correttamente ripartire i rischi derivanti dall'utilizzo di firme elettroniche, è in primo luogo necessario accertare a chi vanno attribuite le dichiarazioni di volontà connesse con l'abuso di una chiave privata. Bisogna chiedersi, in concreto, se sia stato concluso un contratto tra il titolare della chiave privata e il terzo che fa affidamento su un certificato, benché il primo non voglia o non abbia voluto concluderlo. La risposta a tale quesito dev'essere negativa. Il diritto svizzero si basa sul principio secondo cui il rappresentante può obbligare il rappresentato soltanto in presenza di una procura corrispondente (art. 32 cpv. 1 in relazione con art. 33 cpv. 2 CO). La legge deroga a tale principio soltanto in via eccezionale - in presenza di una cosiddetta procura apparente -, ad esempio se qualcuno si presenta in un negozio all'estero quale venditore autorizzato dei prodotti offerti in negozio. Tali eccezioni vanno ammesse in modo restrittivo. Esse non corrispondono al caso dell'abuso di una chiave privata, con la quale, in combinazione con la chiave pubblica, è possibile concludere qualsiasi negozio giuridico a carico del titolare della chiave privata.

È opportuno attenersi a tali principi del diritto in materia di rappresentanza. Anche in futuro, il titolare di una chiave privata risponderà in virtù del contratto soltanto se vi ha acconsentito. È necessario tenere conto in altro modo delle esigenze del commercio elettronico e del terzo che ha fatto affidamento sul certificato.

Giusta il capoverso 1, il terzo che ha fatto affidamento su un certificato beneficia dell'*inversione dell'onere probatorio*. Non spetta al terzo provare l'esistenza di una procura, bensì è il titolare della chiave privata a dover provare che quest'ultima è stata utilizzata contro la sua volontà. Se non è in grado di fornire tale prova, il

titolare della chiave privata è assoggettato alle stesse norme applicabili a colui che ha stipulato un contratto o ha autorizzato un rappresentante a concluderlo. Il capoverso 1 non presume tuttavia la partecipazione al commercio elettronico. Gli elenchi tenuti dai prestatori di servizi di certificazione riconosciuti non sono di conseguenza paragonabili ai registri pubblici, i quali fanno piena prova dei fatti che attestano (art. 9 cpv. 1 CC).

Secondo il capoverso 2, il titolare di una chiave privata risponde dei danni subiti da terzi per aver fatto affidamento sul certificato. Il terzo va pertanto nuovamente posto nella situazione che presenterebbe se egli avesse ravvisato l'abuso della chiave privata e avesse quindi rinunciato a concludere il contratto (finalmente fallito). Egli va pertanto risarcito del danno derivante dall'aver fatto affidamento sulla validità del contratto, vale a dire dell'*interesse contrattuale negativo*. In sintesi, il titolare della chiave privata risponde alla stessa stregua di colui che ha ommesso di esigere tempestivamente dal proprio rappresentante la restituzione del titolo comprovante il mandato (art. 36 cpv. 2 CO).

Il titolare della chiave privata è responsabile, benché si tratti soltanto di risarcire l'interesse contrattuale negativo, soltanto se ha agito in modo illecito o colpevole (cpv. 3). In concreto, dev'essere possibile rimproverare a quest'ultimo di non aver adottato le misure imposte dalla legge per preservare la segretezza della propria chiave privata (art. 16 cpv. 2). Va da sé che la responsabilità del titolare di una chiave privata è esclusa nel caso in cui, per esempio, qualcuno riuscisse un giorno a carpire la chiave privata o il prestatore di servizi di certificazione riconosciuto rilasciasse – sulla base di un passaporto falso – un certificato a una persona che non ne ha fatto domanda.

L'articolo 17 lascia impregiudicata la possibilità del terzo ingannato di esigere dal rappresentante (*falsus procurator*) il risarcimento dei danni, se il presunto rappresentato non ha ratificato il contratto e il terzo subisce un danno in virtù di tale fatto (art. 38 e 39 CO).

Il regime di responsabilità previsto dall'articolo 17 riveste importanza soltanto in misura indiretta nei casi in cui la ripartizione dei rischi derivanti dall'utilizzo di firme elettroniche sia stata regolata precedentemente per contratto, ad esempio nel contesto di contratti relativi a carte di credito o di cliente. L'articolo 8 lettera a LCSl vieta in tali casi l'utilizzo di condizioni generali che derogano notevolmente all'ordinamento legale, a prescindere dal fatto che esso sia applicabile direttamente o per analogia.

210.073 Articolo 18

L'articolo 18 si pronuncia riguardo alla responsabilità dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti nei confronti del titolare di una chiave privata e di terzi che hanno fatto affidamento su un certificato. Giusta il capoverso 1, il prestatore di servizi di certificazione riconosciuto è responsabile se è venuto meno a un obbligo derivante dalla presente legge o dalle relative disposizioni d'esecuzione. Il

prestatore di servizi di certificazione riconosciuto è tenuto, nei confronti del titolare di una chiave privata e di terzi, a risarcire anche il danno puramente patrimoniale.

Esempio 1 (responsabilità nei confronti di terzi): a seguito di un carente controllo dell'identità (art. 9), un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto rilascia un certificato alla persona "errata". Facendo affidamento sul certificato, un terzo fornisce prestazioni per le quali non viene indennizzato né dalla persona che ha richiesto il certificato, né dal presunto titolare dello stesso.

Esempio 2 (responsabilità nei confronti del titolare di una chiave privata): un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto annulla un certificato in violazione dell'articolo 11 capoverso 2. Per tale motivo, il titolare di una chiave privata si vede negare un credito.

La colpa dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti e di eventuali ausiliari è assolutamente ininfluente. Il prestatore di servizi di certificazione riconosciuto risponde anche se un collaboratore non è stato adeguatamente istruito o era malato al momento in cui l'evento pregiudizievole si è verificato. La colpa concorrente o il concorso di colpa dell'avente diritto può comportare una riduzione del risarcimento (art. 44 CO).

Il prestatore di servizi di certificazione riconosciuto non risponde dei danni la cui causa si situa al di fuori della sua sfera d'influenza. Si pensi ad esempio a un'interruzione di corrente che rende impossibile la consultazione *online* dell'elenco dei certificati validi (art. 12 cpv. 1). Se una chiave privata creata conformemente alla legge e all'ordinanza viene carpita, il prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ne risponde soltanto qualora non abbia immediatamente annullato i certificati in questione (art. 11 cpv. 1 lett. c). Il rischio non coperto dal prestatore è quindi assunto dal terzo che fa affidamento sul certificato. La soluzione inversa farebbe della *responsabilità causale* proposta una *responsabilità per rischio*, con le conseguenze difficilmente prevedibili, e quindi anche difficilmente assicurabili, che ne derivano per i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti.

Il capoverso 2 prevede un'inversione dell'onere della prova. Spetta quindi ai prestatori di servizi di certificazione riconosciuti fornire la prova di aver rispettato i doveri derivanti dalla presente legge e dalle relative disposizioni d'esecuzione. Tale soluzione tiene conto del fatto che, di norma, il cliente ha un'idea soltanto approssimativa dei processi organizzativi e tecnici che presiedono al rilascio di certificati e alla creazione della chiave privata.

Il capoverso 3 vieta ai prestatori di servizi di certificazione riconosciuti di escludere la responsabilità legale nei confronti del titolare di una chiave privata o di terzi. Accordi e dichiarazioni contrattuali contrari sono nulli (art. 20 cpv. 1 CO). Una limitazione della responsabilità può tuttavia risultare dall'inserimento di un limite d'utilizzo nel certificato (art. 8 cpv. 1 lett. c). Se, ad esempio, l'utilizzo di un certificato è limitato alle transazioni il cui importo massimo è pari a 1000 franchi,

anche il prestatore di servizi di certificazione riconosciuto "beneficia" di tale limitazione della responsabilità.

Il divieto d'esclusione della responsabilità di cui all'articolo 18 colpisce unicamente i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti. Negli altri casi, spetta al Codice delle obbligazioni (art. 55, 100 e 101) e alla legge federale contro la concorrenza sleale (art. 8) determinare se e a quali condizioni un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto possa escludere la responsabilità per sé e i propri ausiliari.

210.074 Articolo 19

Il termine di prescrizione relativo delle pretese risarcitorie di cui agli articoli 17 e 18 è pari a un anno. La legge prevede un termine assoluto di dieci anni a contare dall'atto che ha causato il danno. Tali termini sono mutuati dal diritto della responsabilità delittuale (art. 60 CO). Resta invariata la prescrizione delle pretese contrattuali di cui il prestatore di servizi di certificazione è debitore indipendentemente dalla legge federale sulla firma elettronica. Il diritto alla consegna del software necessario al buon funzionamento della chiave privata, ad esempio, si prescrive – anche relativamente - in linea di principio soltanto dopo dieci anni (art. 127 CO). In tal caso sono tuttavia fatte salve le disposizioni imperative sulla garanzia in caso di vendita di cose mobili (cfr. art. 199 lett. b in relazione con art. 210 P-CO).

210.08 Sezione 8; articolo 20

Per il settore della firma elettronica, l'articolo 20 fa sua, applicandola per analogia, la soluzione prevista dagli articoli 14 e 15 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51). Al fine di agevolare l'utilizzo internazionale delle firme elettroniche e il loro riconoscimento giuridico, il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi internazionali e ad emanare le disposizioni esecutive necessarie alla loro applicazione. Diversamente da quanto previsto dall'articolo 4, il presente articolo non concerne il riconoscimento di un singolo fornitore di servizi estero da parte di un organismo di riconoscimento svizzero, bensì la competenza in materia di riconoscimento internazionale di firme elettroniche tra Stati. Poiché nell'UE vige un obbligo di notificazione per le norme concernenti servizi della società dell'informazione, dei quali fanno parte anche le firme elettroniche, e l'UE attribuisce mandati di elaborazione di norme corrispondenti a organizzazioni di normazione internazionali, anche sotto questo profilo l'articolo 20 va strutturato in modo analogo all'articolo 14 LOTG. Il capoverso 1 lettere f e g si applica nondimeno soltanto alle firme elettroniche e non concerne, come nell'UE, tutti i servizi della società dell'informazione.

210.09 Sezione 9; articolo 21

In virtù del principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice, un documento elettronico munito di una firma elettronica può essere ammesso quale prova dinanzi a un tribunale (cfr. pto. 121). Ciò vale anche per il giudice del rigetto provvisorio dell'opposizione, il quale è chiamato a decidere se il documento (elettronico) prodotto può essere considerato un titolo di rigetto (art. 82 LEF).

Attualmente la maggioranza dei tribunali non dispone (ancora), tuttavia, dell'infrastruttura tecnica e delle conoscenze specialistiche necessarie all'assunzione delle prove. Risulta pertanto utile prevedere un servizio, assicurato dal servizio di accreditamento designato dal Consiglio federale, che, dietro pagamento di un emolumento volto a coprire le spese, rilasci agli interessati un'attestazione ufficiale della conformità alle esigenze legali della firma elettronica apposta su un documento elettronico (cpv. 1).

L'attestazione si riferisce alla validità di un certificato elettronico in un momento determinato, senza garantire tuttavia che il documento elettronico sia stato effettivamente trasmesso a tale data, a meno che non vi figurino l'indicazione della data e dell'ora (*time stamping*).

L'attestazione non sancisce né diritti né doveri del richiedente, bensì si limita a constatare soltanto ed esclusivamente un fatto. Essa non costituisce quindi una decisione ai sensi dell'articolo 5 PA.

Non è escluso che altre persone e istituzioni rilascino attestazioni di conformità, se soddisfano le esigenze che il Consiglio federale è chiamato a definire (cpv. 3).

210.10 Sezione 10; articolo 22

Il capoverso 1 commina la multa fino a 100'000 franchi a chi offre firme elettroniche ai sensi della presente legge senza disporre del necessario riconoscimento. È parimenti penalmente perseguibile chi rilascia certificati incompleti che non possono esplicitare gli effetti giuridici previsti dalla legge (art. 15a P-CO e art. 17). I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono quindi dichiarare, ad esempio, che i certificati da essi rilasciati si basano sulle disposizioni della presente legge (art. 8 cpv. 1 lett. b).

Il capoverso 1 concerne un reato perseguibile a querela di parte. Per quanto riguarda la legittimazione a sporgere querela, le infrazioni commesse nell'azienda e il perseguimento penale, la legge fa sue le disposizioni penali della legge federale contro la concorrenza sleale (cpv. 2 – 4).

210.11 Sezione 11**210.111 Articolo 23**

L'articolo 23 incarica il Consiglio federale di emanare le necessarie disposizioni d'esecuzione. In tale contesto, egli non solo è autorizzato a tener conto di norme tecniche internazionali, ma può anche renderle direttamente applicabili.

210.112 Articolo 24

L'articolo 24 enuncia la clausola referendaria e disciplina l'entrata in vigore della legge. Con l'entrata in vigore della legge federale sulla firma elettronica è abrogata l'ordinanza sui servizi di certificazione elettronica, la cui durata di validità scade il 31 dicembre 2009.

22 Revisione del Codice civile**221 Articolo 942 capoverso 3 (nuovo)**

La base legale inerente alla tenuta del registro fondiario mediante elaborazione elettronica dei dati (registro fondiario informatizzato) è stata istituita, sul piano legislativo, già dal vigente articolo 949a CC, introdotto nell'ambito della revisione parziale, del 4 ottobre 1991, del Codice civile (diritti reali immobiliari) e del Codice delle obbligazioni (compera e vendita dei fondi), entrata in vigore il 1° gennaio 1994. Secondo tale ampia norma di delega, il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a tenere il registro fondiario mediante elaborazione elettronica dei dati (cpv. 1) e determina le condizioni e i requisiti di tale tenuta (cpv. 2). In applicazione di tale articolo di legge, il 23 novembre 1994 è stato riveduto e completato (cfr. in particolare la sezione XIII "Disposizioni speciali sulla tenuta del registro mediante elaborazione elettronica dei dati", in vigore dal 1° gennaio 1995) il Regolamento per il registro fondiario (RRF; RS 211.432.1).

Il principio espresso indirettamente dall'articolo 949a capoverso 1 CC, secondo cui il registro fondiario può essere tenuto anche mediante EED e non solo in forma cartacea, è ora esplicitamente formulato nel progetto di legge. La disposizione è inoltre completata dalle attuali disposizioni del RRF concernenti gli effetti giuridici. Per motivi inerenti alla sistematica, la nuova disposizione è integrata all'articolo 942 CC (quale nuovo cpv. 3).

222 Articolo 949a

La presente revisione del Codice civile si propone di istituire la base legale per il riconoscimento della firma elettronica nel settore del registro fondiario. A tal fine, la norma di delega di cui all'articolo 949a CC è stata riformulata e completata.

Il capoverso 1 del nuovo articolo 949a CC riprende il contenuto della disposizione vigente. Nei capoversi 2 e 3, la norma di delega vigente, la cui formulazione è alquanto generica, viene sostituita da un elenco dettagliato delle competenze

normative delegate al Consiglio federale. In base a tali capoversi, il Consiglio federale è in particolare abilitato a definire a quali condizioni i documenti muniti di firma elettronica possono essere trasmessi e riconosciuti nell'intero ambito del registro fondiario (indicazioni, documenti giustificativi ed estratti).

223 Articolo 963 capoverso 1, 964 capoverso 1 e 977 capoverso 1

Gli articoli 963 capoverso 1, 964 capoverso 1 e 977 capoverso 1 prevedono che gli atti di disposizione di un fondo necessitano in linea di principio della firma del proprietario fondiario interessato. Onde evitare malintesi, negli articoli corrispondenti si sottolinea che, in tale contesto, l'alternativa elettronica alla forma scritta è disciplinata dalla norma speciale di cui all'articolo 949a capoverso 2 lettera b P-CC.

Se l'esigenza della forma scritta non è in rapporto con atti di disposizione concernenti diritti reali (art. 681b cpv. 2, 732, 828 cpv. 2, 832 cpv. 2, 833 cpv. 3, 886, 900 cpv. 1 e 903 cpv. 3 CC), le prescrizioni di forma del Codice delle obbligazioni si applicano anche ai rapporti in materia di diritti reali (art. 7 CC). Ne consegue che anche in tali casi l'esigenza della forma scritta può essere soddisfatta per via elettronica soltanto se il documento relativo reca la firma elettronica della persona che si obbliga (cfr. pto. 142.2).

23 Revisione del Codice delle obbligazioni

231 Articolo 15a (nuovo)

Il nuovo articolo 15a figura tra le principali disposizioni della revisione. Esso riconosce la firma elettronica e la equipara alla firma autografa tradizionale di cui all'articolo 14 CO. Il riconoscimento e, con esso, gli effetti giuridici che ne derivano presuppongono che la firma elettronica adempia alle esigenze della legge federale sulla firma elettronica – il che è abbastanza ovvio – e che il contratto sia concluso mediante un mezzo di comunicazione elettronico.

La nuova regolamentazione rivestirà importanza nei casi – non molto numerosi – in cui la legge prescrive la forma scritta quale condizione di validità di una manifestazione di volontà (e della modifica di quest'ultima; cfr. art. 12 CO). La cessione di un credito (art. 165 cpv. 1 CO), ad esempio, è quindi valida se il creditore invia una dichiarazione corrispondente al cessionario per il tramite di un e-mail recante la propria firma elettronica.

La norma riveste importanza anche nei casi in cui le parti hanno convenuto la forma scritta per un contratto che in sé non richiede il rispetto di una forma particolare (art. 16 cpv. 2 CO).

Va da sé che la firma elettronica può sostituirsi alla firma autografa soltanto laddove la legge esige la forma scritta semplice – ad es. la firma autografa apposta in calce a un testo stampato, scritto a macchina o stampato da un computer. La firma elettronica non può quindi essere presa in considerazione nei casi in cui la legge richiede che vengano redatte di proprio pugno indicazioni (cfr. ad es. l'art. 493 cpv. 2 CO, concernente l'indicazione dell'importo di una

fideiussione in cui il fideiussore è una persona fisica e l'importo non supera i 2000 franchi) o un intero documento (cfr. ad es. l'art. 505 CC, concernente il testamento olografo).

232 Articolo 929a (nuovo)

Giusta l'articolo 929 capoverso 1 CO, il Consiglio federale determina per via d'ordinanza l'organizzazione, la tenuta e la sorveglianza del registro di commercio. Il nuovo articolo 929a capoverso 1 P-CO completa e precisa tale norma di delega generale. Esso ordina al Consiglio federale di emanare prescrizioni concernenti la tenuta elettronica del registro di commercio. Già oggi, quasi tutti i Cantoni gestiscono il registro di commercio in forma elettronica. La tenuta elettronica del registro è una delle premesse indispensabili alla comunicazione elettronica tra autorità del registro di commercio e cittadini (e-government). La disposizione proposta consente pertanto al Consiglio federale di prescrivere, dopo aver previsto un adeguato termine di transizione, la tenuta elettronica del registro da parte dei Cantoni e di garantire una soluzione sufficientemente uniforme.

Il Consiglio federale deve inoltre poter emanare norme sullo scambio elettronico di dati tra le autorità del registro di commercio. Si fa riferimento alla trasmissione di dati tra i diversi registri di commercio cantonali in caso di trasferimento della sede di un soggetto giuridico in un altro distretto. La disposizione contempla d'altronde anche la trasmissione di dati dai registri cantonali all'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC). Già oggi, la maggioranza dei Cantoni compie tale operazione per via elettronica (circa l'80% dei dati trasmessi). La trasmissione elettronica dei dati ha per effetto una semplificazione della gestione, in quanto i dati devono essere elaborati soltanto una volta; non è inoltre necessaria, in vista della pubblicazione delle iscrizioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), alcuna registrazione manuale dei dati. Il tempo che intercorre tra l'iscrizione e la pubblicazione della stessa nel FUSC viene in tal modo ridotto. Ne deriva inoltre una diminuzione delle spese.

In relazione all'equiparazione della firma elettronica alla firma autografa (art. 15a P-CO), si pone la questione se le autorità del registro di commercio debbano in futuro accettare notificazioni e documenti giustificativi muniti di firma elettronica. I documenti giustificativi che vanno di norma prodotti non richiedono né la forma scritta semplice, né l'atto pubblico. Essi devono essere a lungo disponibili per il soggetto giuridico iscritto e i terzi (fino a 10 anni dopo la cancellazione del soggetto giuridico; cfr. art. 36 cpv. 2 ORC). La loro archiviazione ha pertanto luogo per una durata indeterminata. Se si ammette l'inoltro di documenti giustificativi muniti di firma elettronica, andranno in primo luogo risolti numerosi problemi, ad esempio in relazione all'archiviazione o alla garanzia di lungo termine della leggibilità e del valore probante. Se la firma elettronica è conforme a un determinato standard, essa garantisce, nel momento in cui viene apposta, una protezione accresciuta da modifiche illecite di un documento digitale. Con il passare del tempo, tuttavia, l'intensità della protezione contro le falsificazioni diminuisce. Non va quindi escluso che, tra qualche anno, sarà possibile modificare e alterare documenti giustificativi elettronici senza lasciare alcuna

traccia. Emergono problemi anche riguardo alla possibilità di verificare l'autenticità della firma elettronica. A seguito della revoca o dell'annullamento di un certificato, i servizi di certificazione sono tenuti a conservarlo per un lasso di tempo determinato (cfr. art. 23 LFiE). Se la firma elettronica di un documento giustificativo depositato al registro di commercio va esaminata dopo lo scadere di tale termine, non è più possibile accedere al certificato pubblico. L'applicazione pratica pone problemi anche a causa del fatto che l'informatizzazione del registro di commercio non ha raggiunto un livello uniforme in tutti i Cantoni e che alcuni registri ancora non dispongono di un accesso a Internet. Nel complesso, molti punti vanno ancora chiariti riguardo all'ammissione di documenti giustificativi elettronici. Sembra quindi opportuno affidare al Consiglio federale il compito di decidere quando e a quali condizioni consentire l'inoltro di siffatti documenti giustificativi e notificazioni. In tale contesto, è necessario definire una procedura uniforme a livello svizzero, in quanto l'accettazione di documenti giustificativi elettronici da parte di singoli Cantoni può creare difficoltà in caso di trasferimento della sede in altri Cantoni. Per quanto concerne i documenti giustificativi che devono rivestire la forma dell'atto pubblico, va aggiunto che quest'ultima, in virtù dell'articolo 55 Tit. fin. CC, è di competenza dei Cantoni. La decisione in merito all'ammissibilità di atti pubblici muniti di firma elettronica e al loro disciplinamento spetta dunque ai Cantoni.

Il nuovo capoverso 2 consente al Consiglio federale di adottare, mediante il disciplinamento della notificazione elettronica al registro di commercio, un provvedimento suggerito da un postulato della Commissione dell'economia e dei tributi (99.3461 postulato del 9.9.1999 concernente il promovimento della costituzione di imprese).

A differenza di quanto previsto dalla disposizione corrispondente nel diritto del registro fondiario (art. 949a cpv. 2 lett. d CC), non si prevede di regolamentare la protezione dei dati a livello d'ordinanza, poiché le notificazioni e i documenti giustificativi del registro di commercio sono pubblici in virtù dell'articolo 930 CO. Una delle finalità e delle ragioni d'essere del registro di commercio consiste proprio nel rendere noti i dati che gli vengono notificati. Poiché una persona giuridica può agire soltanto attraverso i suoi organi (art. 55 CC) e altre persone incaricate di rappresentarla, l'identità di questi va imperativamente resa pubblica. Di conseguenza, la legge federale sulla protezione dei dati esclude esplicitamente dal suo campo d'applicazione il registro di commercio (art. 2 cpv. 2 lett. d LPD; RS 235.1).

È inoltre opportuno autorizzare il Consiglio federale a prescrivere il rilascio di estratti del registro autenticati muniti di firma elettronica. Gli estratti autenticati costituiscono atti pubblici di accertamento. L'ufficiale del registro di commercio constata, con la sua legalizzazione, che i dati figuranti nell'estratto e concernenti un soggetto giuridico determinato sono iscritti nel registro di commercio in un dato momento ("immagine istantanea"). Il carattere determinante di tali atti pubblici è, in ragione della loro natura, fortemente limitato dal profilo temporale, in quanto l'estratto autenticato può risultare superato già il giorno successivo. A differenza

dei documenti giustificativi muniti di firma elettronica, non vi sono pertanto problemi quanto alla preservazione del valore probante sul lungo termine.

233 Articolo 931 capoverso 2^{bis} (nuovo)

L'articolo 931 CO disciplina la pubblicazione delle iscrizioni del registro di commercio nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). La diffusione di Internet offre alla Confederazione la possibilità di prevedere nuove e moderne forme di pubblicazione dei dati del registro di commercio. Mediante il nuovo articolo 931 capoverso 2^{bis} P-CO, si intende pertanto chiarire che spetta al Consiglio federale pubblicare in forma elettronica i dati pubblicati nel FUSC. Si istituisce inoltre una norma di delega che permette l'introduzione di un cosiddetto "alert system" (sistema di allarme automatico), il quale consente di informare automaticamente i privati che lo desiderano in merito alla pubblicazione di determinati fatti nel FUSC.

24 Legge sulla protezione dei marchi, legge sui brevetti e legge sulle topografie

Come già illustrato (cfr. supra pto. 142.3), la legge sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11), la legge sui brevetti (LBI; RS 232.14) e la legge sulle topografie (LTo; RS 231.2) vengono completate al fine di istituire le basi legali formali necessarie alla comunicazione con l'Istituto federale della proprietà intellettuale e alla gestione elettronica dei diritti di protezione.

Alla luce della strategia della Confederazione in materia di pubblicazione, l'accesso online ai dati dei registri dev'essere in linea di principio gratuito. Nei settori in cui l'Istituto della proprietà intellettuale opera in concorrenza con l'economia privata (art. 40 cpv. 4 P-LPM; art. 65a cpv. 4 P-LBI; art. 16a cpv. P-LTo), può tuttavia essere prevista una remunerazione per il richiamo online di dati elaborati.

3 Ripercussioni finanziarie, in materia di personale ed economiche

31 Ripercussioni finanziarie e in materia di personale

La legge federale sulla firma elettronica istituisce le basi legali per il riconoscimento statale di prestatori di servizi di certificazione. Lo svolgimento di tale compito spetta agli organismi di riconoscimento accreditati. In assenza di un simile organismo, i prestatori di servizi di certificazione vengono riconosciuti da un servizio designato dal Consiglio federale (art. 5 cpv. 2 LFiE). L'ente pubblico è pertanto coinvolto soltanto marginalmente nella corretta esecuzione della legge federale sulla firma elettronica. Se tale compito dovesse essere affidato al servizio d'accreditamento svizzero (SAS), non si può escludere che ne derivi, per l'Ufficio federale di metrologia e d'accreditamento, un fabbisogno di personale

supplementare. Le spese che ne conseguono sono addossate – attraverso la riscossione di emolumenti – agli organismi di riconoscimento e ai prestatori di servizi di certificazione che chiedono di essere accreditati o riconosciuti.

32 Ripercussioni economiche

È riconosciuto che il commercio elettronico riveste grande importanza per l'economia svizzera. Istituito un quadro giuridico sicuro e affidabile per il commercio elettronico, il progetto di legge federale sulla firma elettronica rafforza la piazza economica svizzera. Gli effetti positivi di tale progetto sono tuttavia difficilmente quantificabili, poiché va considerato che già oggi la maggioranza dei contratti può essere conclusa ed eseguita per via elettronica. Va inoltre tenuto conto del fatto che anche all'estero sono stati profusi sforzi analoghi, volti all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale alle esigenze del commercio elettronico.

4 Programma di legislatura

Il Consiglio federale ha annunciato il messaggio concernente una legge federale sulla firma digitale e il commercio elettronico tra gli obiettivi di legislatura 1999 - 2003 (FF 2000 2037).

5 Rapporto con il diritto europeo

L'UE ha emanato in particolare una direttiva che riveste importanza per la firma elettronica: la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, GU. n. L 13 del 19.1.2000, pag. 12 segg. Gli Stati sono tenuti a concretizzare tale direttiva entro il 19 luglio 2001 (art. 13 par. 1).

Il presente progetto di legge federale sulla firma elettronica è conforme ai principi sanciti dal diritto europeo. Nel superare gli ostacoli posti dall'esigenza della forma scritta tradizionale alla conclusione di contratti per via elettronica, esso va addirittura oltre quanto richiesto dal diritto europeo. Il progetto non ricorre ad esempio a tutte le eccezioni che uno Stato membro può invocare per escludere la conclusione di un contratto per via elettronica (cfr. art. 9 della direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"), GU n. L 178 del 17.7.2000, pag. 1 segg.).

6 Basi legali

61 Costituzionalità

Il progetto di legge poggia sugli articoli 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 Cost.

L'articolo 95 capoverso 1 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata. Tale competenza economica globale corrisponde a quella prevista dall'articolo 31bis capoverso 2 della vecchia Costituzione. Essa consente in primo luogo di emanare normative di polizia economica². Il riconoscimento (facoltativo) dei prestatori di servizi di certificazione costituisce una misura di polizia economica in quanto si propone di promuovere la fornitura di servizi di certificazione elettronica sicuri ad un vasto pubblico (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. a LFiE). La sicurezza di tali servizi contribuisce in definitiva a garantire la buona fede nei rapporti d'affari.

62 Delega di poteri legislativi

La legge federale sulla firma elettronica delega buona parte della normativa d'esecuzione al Consiglio federale (art. 23 cpv. 1 LFiE), il quale può affidare all'Ufficio federale competente l'emanazione di prescrizioni di natura amministrativa e tecnica (art. 23 cpv. 2 LFiE). È inoltre necessario completare le ordinanze esistenti, al fine di poter comunicare per via elettronica con gli ufficiali del registro fondiario (art. 949a cpv. 3 P-CC) e del registro di commercio (art. 929a cpv. 2 P-CO).

² Cfr. tra gli altri RENÉ RHINOW, in: Kommentar BV, marg. 41 segg. ad art. 31bis Cost., con numerose referenze